

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CHIMICI E FISICI
Quesiti e Risposte (F.A.Q.)

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha predisposto un elenco di quesiti ricevuti con le relative risposte fornite al fine di agevolare le attività di interpretazione da parte degli Ordini Territoriali.

1. [Il PTPCT deve essere modificato, integrato?](#)

Entro il 31 dicembre di ogni anno (salvo diverse indicazioni ANAC, negli ultimi anni la scadenza è stata posticipata al 31 gennaio) scade l'obbligo di aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (c.d. PTPC), prendendo a riferimento il triennio di competenza. Considerato che ai sensi della Legge 3/2018 è stata istituita la professione sanitarie di chimico e quella di fisico e che gli OT sono diventati Ordini dei Chimici e dei Fisici (così come anche la Federazione), il PTPC vigente deve essere eventualmente modificato, prima della scadenza del termine di cui sopra, solo nelle parti in cui riporta riferimenti alla precedente denominazione e/o alla previgente normativa professionale (ove vi siano tali riferimenti), in quanto le disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza applicabili restano immutate.

2. [Il Regolamento Accessi modificato, integrato?](#)

Il Regolamento Accessi deve essere eventualmente modificato solo nelle parti in cui riporta riferimenti alla precedente denominazione e/o alla previgente normativa professionale (ove vi siano tali riferimenti), in quanto le disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza applicabili restano immutate. Quello che dovrà essere aggiornato (ciascun anno) è, invece, il registro degli accessi, (distinto a seconda del tipo di accesso richiesto, es. accesso civico, accesso generalizzato accesso ex legge 241/90), che dovrà contenere le eventuali richieste pervenute all'Ordine e i tempi di evasione delle stesse.

3. [Esercizio della professione di chimico e fisico: definire con precisione il perimetro di azione delle professioni.](#)

La Federazione Nazionale ha avviato un percorso per la definizione delle competenze professionali, fermo restando che: quelle del Chimico debbono essere solo aggiornate, in quanto sono ancora vigenti il RD 842/1928 e il DPR 328/2001; quelle del Fisico richiedono l'adozione di specifico regolamento che non è di esclusiva competenza funzionale della stessa Federazione Nazionale.

4. [Per i liberi professionisti che emettono parcelle vi sono indicazioni in merito al sistema tariffario essendo ora la professione considerata sanitaria?](#)

Le "tariffe" sono state abrogate da tempo. Ad oggi sono ancora applicabili per alcune attività parametri tabellari, che nel rispetto del Jobs Act vanno nella direzione del concetto di "parametri di riferimento" a tutela sia del professionista che della collettività. La FNCF insieme alla RPT sta portando avanti l'argomento dei parametri di riferimento per tutti i professionisti direttamente interessati.

5. [Nel caso di STP \(Società tra Professionisti\) vi sono particolari indicazioni?](#)

Non risulta che vi siano particolari novità a seguito dell'attuale assetto normativo.

6. [Regolamento formazione professionale: sono già state apportate modifiche all'attuale?](#)

Il Regolamento della formazione secondo il DPR 137/2012 non è più in vigore, in quanto il professionista sanitario è soggetto alla formazione ECM. La formazione ECM riguarda il triennio 2017-2019 ed è previsto che chi sta già svolgendo come chimico o fisico formazione ECM debba continuare a svolgerla. Per i nuovi iscritti chimici e fisici si applica il Manuale della formazione del professionista sanitario vigente previsto da AGENAS e pertanto la formazione ECM. Per coloro che ad oggi hanno svolto attività formativa CFP secondo il previgente regolamento la FNCF ha avviato con AGENAS e la CNFC un percorso volto al riconoscimento della formazione pregressa.

7. [L'ottenimento di crediti formativi mediante lo studio personale potrà essere applicato anche al 2019?](#)

I crediti formativi ECM possono essere svolti con lo studio personale nei limiti e modalità previste dal Manuale della formazione del professionista sanitario a cui si rimanda.

8. [E' confermato il periodo di transizione fino al 31/12 per i Provider CFP?](#)

I provider CFP potranno erogare formazione CFP sino alla fine del 2018, successivamente sono invitati a presentare domanda per diventare provider ECM.

9. [E' possibile concordare una procedura "facilitata" per diventare Provider ECM per chi è già Provider CFP?](#)

Non sono previste procedure differenti. Il provider dovrà accreditarsi prima in modo temporaneo come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 05/11/2009 "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina — Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, i liberi professionisti" aggiornato con successivo Accordo del 19/04/2012

10. [Si chiede di valutare nuovamente in numero di crediti richiesti al professionista, visto che il CFP è 1 credito orario mentre l'ECM non lo è, per cui 50 ECM non corrispondono a 50 CFP. Quindi essendo la scelta di titoli per corsi per il Chimico molto limitata in ambito sanitario, si corre il rischio di non garantire l'obiettivo.](#)

Non è possibile da parte della FNCF intervenire su un regolamento nazionale comune a tutte le professioni sanitarie, per il quale è previsto l'assolvimento di un obbligo formativo pari a 150 ECM in un triennio. La FNCF ha segnalato alla CNFC la difficoltà di adempiere all'obbligo derivante da scarsità di offerta formativa, e pertanto ha presentato delle proposte di integrazione al Manuale del Professionista sanitario, per il riconoscimento di attività formative, volte a considerare la specificità delle professioni di chimico e fisico.

11. Nell'ambito della cogenza dell'iscrizione all'Ordine per chi a vario titolo (ed a prescindere dal contratto) esercita una attività in cui si esplichino ed esplicitino le competenze proprie del Chimico e del Fisico, si chiede di conoscere se la Federazione intenda promuovere direttamente o far promuovere dagli Ordini Territoriali specifiche note di informazione/sollecito nei confronti quantomeno degli EE.PP., affinché si rendano parte attiva verso i loro dipendenti con la diffusione della conoscenza e della applicazione dei nuovi obblighi normativi. A tal proposito si fa riferimento per esempio all'ambito universitario e più in generale della didattica, a quello sanitario-ambientale, a quello degli EE.LL.

È attualmente vigente il D.M. Salute del 23 marzo 2018 ("Ordinamento della professione di chimico e fisico"), a cui va data la massima diffusione, unitamente al Parere Ministero della Salute sugli obblighi di iscrizione già trasmesso agli OT. Si resta solo in attesa del riscontro circa l'obbligatorietà estesa ai docenti. Sono state emanate ed in corso di emanazione note da parte della FNCF a diversi EE.PP.

12. Per il Consiglio di Disciplina quale è validità, permanenza e mantenimento degli obblighi specifici?

Allo stato attuale, ai sensi dell'art. 5 del D.M. Salute del 23 marzo 2018 ("Ordinamento della professione di chimico e fisico"), i procedimenti disciplinari sono trattati ed istruiti dai Consigli di Disciplina in carica presso gli Ordini dei chimici alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

13. Vale l'obbligo di iscrizione anche per i professionisti che esercitano nella PA funzioni di Polizia Giudiziaria (quali Polizia Scientifica, Ispettori Chimici del Lavoro, NAS, NOE, etc.)?

Sì, vige l'obbligo di iscrizione: vedi risposta di cui al precedente n. 11.

14. L'attività di informatore scientifico è classificabile fra quelle che possono rendere necessario l'iscrizione all'Ordine?

Sì, tanto ed in quanto viene posta in essere in virtù dell'abilitazione all'esercizio della professione di chimico o fisico.

15. Ai fini dell'iscrizione all'albo nel periodo transitorio, valgono contratti come ricercatore svolti presso istituzioni estere (comunque all'interno della UE)?

Certamente, purché si sia conseguito uno dei titoli di studio di cui alle tabelle allegate al D.M. Salute del 23 marzo 2018 ("Ordinamento della professione di chimico e fisico") e lo svolgimento delle attività di ricercatore sia almeno quinquennale.

16. Qual' è il termine ultimo per l'iscrizione in regime transitorio?

Il termine ultimo è di un anno dall'entrata in vigore del D.M. Salute del 23 marzo 2018 ("Ordinamento della professione di chimico e fisico") e comunque scadrà con l'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione, ma l'iscrizione deve essere immediata, in considerazione dell'obbligo di cui alla Legge 3/2018 e al detto D.M.

17. Quali sono le modalità per aggiornare la mail e la pec istituzionale con il nuovo dominio @chimicifisici? Si possono attualmente rilasciare pec con tale dominio ai nuovi iscritti chimici o fisici?

La Federazione ha già acquisito il nuovo dominio @chimicifisici.it ed ha dato mandato a tecnico esterno per l'aggiornamento della mail. Resta l'obbligo di detenere un indirizzo PEC da parte di ogni iscritto.

18. Per i liberi professionisti, in fase di apertura partita IVA sono richieste particolari avvertenze es. codifica ATECO. E' il caso di fare un potenziale elenco di codici per entrambe le professioni?

Sembra che nell'ambito della codifica ATECO non esista una sezione specifica che tratti la tipologia del chimico o fisico professionista; bisogna arrivarci per analogia ovvero optare per codici di tipo generico. In genere è il commercialista che procede con l'identificazione del codice ATECO più consono alla specifica attività che il professionista (nel caso) intende porre in essere. Trattasi quindi di questioni fiscali e statistiche non di competenza della Federazione Nazionale o degli Ordini Territoriali.

19. Avrei bisogno di sapere come procedere per farci restituire il sigillo dagli iscritti che prossimamente saranno cancellati per morosità.

La restituzione del sigillo deve essere richiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora lo riteniate potete utilizzare l'ufficiale giudiziario. Nel caso in cui la restituzione non avvenga in teoria si dovrebbe aprire un procedimento giudiziario per la restituzione, con tutte le problematiche connesse. In ogni caso, nel frattempo, l'utilizzo improprio del sigillo costituisce comunque abuso della professione rilevabile in sede penale e disciplinato con maggior rigore per le professioni sanitarie.

20. Un iscritto che è in regola per il 2018, ma ha una pendenza per il 2015 (dopo la 3° convocazione quindi a iter concluso), deve essere cancellato su domanda?

L'iscritto moroso (previo espletamento adempimenti richiesti per legge) deve essere cancellato. In ogni caso, si suggerisce una comunicazione al riguardo, specificando che in caso di cancellazione non potrà esercitare la professione.

21. Per chi da ora in poi richiede il sigillo, avete predisposto un modello che sarà utilizzato da tutti gli Ordini o ogni Ordine è autonomo e, dopo le ovvie modifiche con la nuova denominazione e la specifica "Chimico" o "Fisico", può procedere a farli produrre?

Il modello per il sigillo è stato trasmesso agli OT.

22. Fermo restando quanto previsto all'art. 3 comma 1 del D.M. Salute del 23 marzo 2018 ("Ordinamento della professione di chimico e fisico"), nonché all'art. 6 commi 4 e 5 dello stesso D.M., cosa deve intendersi per dirigente o dipendente di enti pubblici o privati nel profilo professionale di chimico o fisico?

Rientrano nel profilo professionale di chimico tutti i soggetti che svolgono attività di competenza dei chimici ai sensi dell'art. 16 del RD 842/1928 e dell'art. 36 del DPR 328/2001. Diversamente, per i fisici la questione diviene più complessa, perché, ad oggi, l'unico riferimento sono i piani di studio universitari. Ai fini di ogni verifica, è, comunque, consigliabile acquisire contratto di lavoro, lettera di assunzione, dichiarazione del datore di lavoro o altro documento aziendale che riporti, oltre all'inquadramento, le specifiche mansioni oppure, in caso di dipendente pubblico, un'autocertificazione ex DPR 445/2000. La FNCF sta predisponendo un documento con le competenze aggiornate di Chimico e le competenze del Fisico che verrà trasmesso al MIUR e al Ministero della Salute al quale si potrà fare riferimento per la definizione delle competenze, sino ad emanazione di specifico decreto.

23. [Premesso che molti timbrifici hanno difficoltà nell'inserimento della nuova denominazione dell'Ordine all'interno del sigillo, si propone di prendere in considerazione una variazione della grandezza dello stesso, stante le attuali dimensioni dei caratteri usati.](#)

Il modello per il sigillo è stato trasmesso agli OT, sarà il singolo Ordine che valuterà eventuali abbreviazioni per permettere l'utilizzo del sigillo.

24. [Si chiedono chiarimenti in merito alla tenuta della contabilità \(modalità e riferimenti normativi\) da parte degli Ordini.](#)

Gli OT hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, pertanto ogni indirizzo in merito alla contabilità è demandata ai consulenti degli stessi.

25. [Si chiedono chiarimenti in merito alla nomina dei revisori dei conti nel regime transitorio di proroga dei Consigli in carica.](#)

Ai sensi della legge 3/2018, i revisori in essere alla data di entrata in vigore di tale legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato, con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, e il rinnovo avviene contestualmente all'elezione del nuovo Consiglio, così come previsto anche dal D.M. Salute 15 marzo 2018, avente ad oggetto le elezioni degli Ordini delle professioni sanitarie. Per l'ipotesi concreta in cui il mandato dei revisori scada prima di quello del Consiglio in carica e venga sottoposta tale questione alla Federazione, potrà porsi un espresso quesito al Ministero della Salute.

26. [Si chiedono chiarimenti in merito al sigillo professionale e alla firma digitale di ruolo.](#)

Ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.M. Salute del 23 marzo 2018 ("Ordinamento della professione di chimico e fisico"), l'iscritto all'Albo può richiedere all'Ordine di iscrizione il rilascio del sigillo professionale e/o la firma digitale di ruolo; mentre coloro che sono già in possesso del sigillo possono continuare il sigillo professionale già rilasciato e la firma digitale già in loro possesso (recante l'indicazione dell'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Chimici).

27. [Si chiedono chiarimenti in merito al dossier formativo \(significato e predisposizione\).](#)

Verrà predisposta da parte della FNCF un'informativa per iscritti e OT sulla formazione ECM e dunque anche sul significato ed il vantaggio di un dossier formativo.

28. [Si chiedono chiarimenti in merito all'utilizzo del COGEAPS ed all'inserimento dei dati storici da parte degli iscritti.](#)

I dati caricati nel portale COGEAPS verranno mantenuti da parte dello stesso. Sarà necessario per gli ordini che non hanno utilizzato tale portale caricare i dati degli iscritti. La FNCF sta valutando insieme a COGEAPS la metodica di inserimento di tali dati.

29. [Si chiedono chiarimenti in merito al tesserino di riconoscimento.](#)

Ai sensi del regolamento di attuazione Dm Salute 23/03/2018 si può continuare ad utilizzare l'eventuale tesserino professionale già rilasciato (art. 1 comma 3).

30. [Con riferimento agli iscritti morosi, si può procedere alla cancellazione?](#)

L'art. 6, comma 1, lett. d), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, prevede espressamente fra le cause di cancellazione dall'Albo professionale, d'ufficio oppure su richiesta del Ministero della Salute o del Procuratore della Repubblica, la morosità nel pagamento dei contributi previsti. Tale fattispecie è altresì ribadita nel "Regolamento di attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2018 pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2018". In ogni caso, è opportuno precisare che, come previsto dal comma 2 del suddetto articolo, la cancellazione dall'Albo professionale per morosità non può essere pronunciata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi.

31. [Gli iscritti in possesso dei sigilli professionali finora utilizzati dovranno sostituirli obbligatoriamente con i nuovi oppure potranno continuare ad usare i sigilli in loro possesso?](#)

Potranno continuare ad utilizzare i sigilli in loro possesso fino a diversa disposizione espressa.

32. [Le nuove iscrizioni vanno comunicate a qualche ente?](#)

Ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento attuativo della Federazione, la deliberazione sulla iscrizione è trasmessa ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, che prevede la comunicazione, nel termine di quindici giorni, all'interessato, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica.

33. Con riferimento all'art. 1 comma 5 del "Regolamento di attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2018 pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2018", si chiede maggior chiarezza in merito al "numero progressivo" ed al "numero d'ordine".

Il numero progressivo è quello di inserimento nell'Albo, mentre il numero d'ordine è quello d'iscrizione.

34. I 3 crediti di deontologia previsti dall'art. 3 comma 7 del "Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, articolo 7" devono essere acquisiti dagli iscritti anche nell'anno 2018? In caso positivo, al 31/12/2018 come ci dobbiamo comportare verso chi non ha ottemperato all'obbligo nel 2018? E negli anni passati?

E' in corso un'attività di ufficio che porterà alla definizione della transizione dei CFP in ECM con fattore di conversione di 1 CFP= 1 ECM e applicazione alla formazione effettuata negli ultimi due anni 2017 e 2018 delle regole del manuale del professionista sanitario. Al momento non è possibile dare una risposta definitiva in quanto l'attività con CNFC è in corso.

35. Considerato che un laureato in chimica, dipendente di un'azienda privata che effettua analisi chimiche ha l'obbligo dell'iscrizione all'albo, tale obbligo sussiste anche per un laureato in farmacia nella stessa posizione lavorativa?

Sì, se svolge attività di analisi chimiche.

36. Nel caso in cui un laureato nelle discipline indicate dalle tabelle A, B, C e D del D.M. 23 marzo 2018 del Ministero della Salute non provveda all'iscrizione all'albo, deve essere applicato l'art. 12 della legge n. del 11 gennaio 2018 "Esercizio abusivo di una professione"?

Sì, cosicché occorre rivolgersi all'Autorità penale competente.

37. Ritengo che, per maggior chiarezza sia opportuno che sia chiarita la data fino alla quale gli iscritti possono godere della conservazione dei diritti acquisiti.

Con riferimento al sigillo e della firma digitale di ruolo in loro possesso in data antecedente al cambio di denominazione e alla contestuale formazione dell'Albo nuovo, gli iscritti possono utilizzarli senza limiti di tempo (ex art. 1, comma 3 del "Regolamento di attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2018 pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2018").

L'Ordine è tenuto al rilascio di un nuovo sigillo sin dal 6 giugno 2018 o, comunque, sin dall'entrata in vigore del "Regolamento di attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2018 pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2018", in virtù del cambio di denominazione e della contestuale formazione dell'Albo nuovo. Ciò vale anche per i fisici.

Ad oggi, l'istituzione di un unico Albo con due settori per i chimici e i fisici non ha un limite temporale predeterminato (ex art. 8, comma 7 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ed ex art. 1, comma 3 del D.M. Salute 23 marzo 2018) e la Federazione non ha competenze funzionali per porre tale limite in via autonoma e diretta.

38. [In caso di chimico italiano residente all'estero, con domicilio professionale all'estero e solo domicilio abitativo in Italia, può essere accettata la domanda di iscrizione?](#)

Sì, purché abbia gli altri requisiti necessari, come previsto dal “Regolamento di attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2018 pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2018” e come espressamente chiarito dall’art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3.

39. [Quali sono le differenze tra domicilio professionale e domicilio per le iscrizioni all’Albo?](#)

L’istituto del domicilio professionale non coincide pienamente con quello di domicilio previsto dall’art. 43, comma 1, del codice civile (luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi), il quale ha un’accezione più ampia, comprensiva, oltre che degli aspetti di carattere economico, anche di carattere sociale e familiare. L’aggiunta del termine “professionale” indica, chiaramente, che si tratta di un concetto più specifico, che dev’essere inteso come il luogo in cui il professionista esercita (o intende esercitare) in maniera stabile e continuativa la propria attività professionale. In caso di dipendente che chiede l’iscrizione albo, può il domicilio può corrispondere, poi, anche con il luogo in cui presta la propria attività di lavoro subordinato, cioè la sede del datore di lavoro o di un suo ufficio/stabilimento, che non è strettamente un “domicilio professionale”. Il professionista che intenda iscriversi all’Albo sulla base del domicilio professionale dovrà, quindi, indicare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’indirizzo presso il quale svolge o intende svolgere (nel caso di prima iscrizione) la propria attività lavorativa.

40. [Posto che il DPR 328/2001 non è stato espressamente abrogato, si può ritenere che fra i diplomi di laurea che consentono l’iscrizione all’Albo – Settore Chimica - Sez. B vi siano anche quelli previsti nell’Allegato A del DPR 328/2001?](#)

Sì, i titoli debbono ritenersi idonei per accedere all’esame di Stato e alla successiva iscrizione alla sezione B dell’albo, perché il DPR non è stato abrogato e non può ritenersi tacitamente superato da una fonte normativa inferiore del Ministro della Salute.

41. [La tassa di iscrizione è rimborsabile e/o detraibile?](#)

Non risulta rimborsabile; è fiscalmente detraibile secondo modalità di legge.

42. [L’iscrizione fatta oggi "scade" il 31.12.2018 o tra 365 giorni? E’ possibile avere una quota "proporzionale" al periodo, perlomeno del 50% in quanto prima di del 08/06 per i fisici l’Ordine non c’era?](#)

Non è possibile, in quanto la quota di iscrizione si riferisce all’anno solare in ogni caso si rimanda alla risposta n.ro 54.

43. [È possibile iscriversi all’Albo nel caso in cui si sia a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali e/o condannati con sentenza penale?](#)

Le condanne e i carichi pendenti di natura penale, da dichiarare in sede di domanda ai sensi dell'art. 4 del DPR 221/1950, debbono essere valutati dal Consiglio ai fini dell'iscrizione, in virtù di quanto previsto dagli artt. 42 – 44 del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

44. [La polizza per colpa grave stipulata con AIFM o comunque una polizza per tali rischi perde di efficacia se il titolare non è ancora iscritto all'ordine?](#)

Sì, perde di efficacia sostanziale; seppur giuridicamente l'inefficacia dipende dall'oggetto e dalle clausole contrattuali della polizza assicurativa, ivi incluso, soprattutto, dal suo riferimento o meno alla professione di fisico quale non regolamentata e non sanitaria (in considerazione del sopravvenuto obbligo di iscrizione all'Albo per l'esercizio di tale professione).

45. [Per quanto riguarda i fisici che sono "esperti qualificati" da meno di 5 anni, durante questo periodo transitorio possono esercitare in attesa della disciplina degli esami di Stato?](#)

No, per tale motivo la Federazione si è attivata a trovare una soluzione con i Ministeri competenti (Salute e MIUR).

46. [Dove ci si deve iscrivere? Presso il proprio domicilio professionale, residenza, domicilio vero e proprio?](#)

La scelta è discrezionale ove si posseggano tutti i requisiti alternativi.

47. [Chi non ha la specialità e/o è in pensione si può iscrivere all'ordine?](#)

Allo stato attuale, è necessario ricadere in una delle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del D.M. Salute del 23 marzo 2018 ("Ordinamento della professione di chimico e fisico").

48. [Quali vantaggi ci darà l'Ordine?](#)

Il riconoscimento normativo della professione sanitaria determina la definizione di competenze specifiche e la tutela del titolo, oltre che dell'esercizio dell'attività.

49. [Ci sarà un'assicurazione professionale collegata con l'Ordine?](#)

La Federazione si è attivata per l'eventuale individuazione di una polizza in convenzione.

50. [Perché le quote regionali sono parecchio disomogenee anche in località limitrofe?](#)

Dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, emergono due motivi: a) ogni Ordine è dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria; g) la tassa annuale può essere diversificata, tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, ed è necessaria a coprire le spese di gestione del singolo Ordine.

51. Perché è necessario iscriversi da subito, cioè nell'ultimo trimestre dell'anno quando se si tratta di abuso lo è già dal 08/06/18?

Perché si reitera un illecito del tempo, con tutte le aggravanti, anche probabilistiche, che ne derivano.

52. Per chi è Dirigente Fisico nelle Aziende Ospedaliere è obbligatorio avere assicurazione a parte o AIFM o dell'Ordine? Ma soprattutto già da adesso (2018) mentre presentiamo domanda?

Si veda la risposta n. 48 di cui sopra e si ricordi che l'assicurazione professionale per colpa grave è obbligatoria ai sensi della Legge n. 24/2017 (Legge Gelli).

53. Alcuni bandi di concorso usciti dopo giugno 2018 richiedono l'iscrizione all'ordine. Non esercitando ancora la professione del Fisico Medico e non sapendo se la potrò esercitare entro il 2018, tenderei ad iscrivermi a gennaio 2019. Questo potrebbe inficiare la mia iscrizione ai concorsi? Si potrebbe, solo per il 2018, per chi ancora non esercita la professione di Fisico, richiedere l'iscrizione entro la firma del contratto ma non per la partecipazione ai concorsi?

Se è richiesta l'iscrizione all'Albo come requisito di partecipazione al concorso, essa deve essere antecedente alla partecipazione e persistere successivamente.

54. Il requisito temporale minimo (cinque anni) di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del D.M. Salute del 23 marzo 2018 ("Ordinamento della professione di chimico e fisico") può essere raggiunto cumulando più periodi?

Sì, in assenza di espressa disposizione in senso contrario e purché trattasi di cumulo di periodi in cui si sono svolti i tassativi ruoli/funzioni ivi indicati.

55. È possibile per gli Ordini inviare ad altri enti il parere reso dal Ministero della Salute e le note diramate dalla Federazione in materia di obbligo di iscrizione all'Albo?

Sì, anzi risulta auspicabile.